



ORDINANZA N. *61* 23 FEB. 2017

Oggetto: Disciplina per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulle strade, vie e piazze del territorio comunale per l'installazione di cantieri stradali da parte di 2iRetegas in caso di lavori di manutenzione d'emergenza o comunque per le necessità dovute alla gestione della rete di distribuzione gas naturale.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.

Preso atto che 2iRetegas, società che gestisce la rete di distribuzione del gas naturale nel comune di Cecina, ha la frequente necessità, per il mantenimento infrastrutturale della rete di distribuzione gas naturale di procedere all'installazione di cantieri stradali in varie vie e piazze del territorio Comunale per effettuare interventi manutentivi programmati, urgenti e nuovi allacci alla rete stessa, avvalendosi di soggetti terzi;

Valutato che ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione stradale sono adottate dal funzionario responsabile;

Considerato che, con riferimento al sopra richiamato articolo del regolamento d'esecuzione del C.d.S., in caso di interventi non programmabili e comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione e che non comportano limitazioni di traffico rilevanti non superiori in ogni modo alle 48 ore, l'Ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle norme del Codice della strada senza adottare formali provvedimenti, fermo restando l'obbligo, al termine dei lavori, di ripristino della preesistente disciplina della circolazione;

Evidenziato che nel caso dei lavori di cui alla presente ordinanza i soggetti individuati dall'Ente proprietario per l'effettuazione delle riparazioni urgenti e conseguentemente per l'installazione dei relativi cantieri stradali sono le Ditte appaltatrici incaricate dalla stessa società 2iRetegas;

Ritenuto opportuno adottare allo scopo, provvedimenti di carattere generale sulla circolazione stradale, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori con la massima sicurezza e tempestività, anche in condizioni di urgenza;

Considerata la regolarità della richiesta e valutata la necessità di adottare i sotto indicati provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione, nonché tutelare la sicurezza degli operatori addetti ai lavori e degli utenti della strada;

Visto gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

Visto gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

Per i motivi in premessa citati:



ORDINA

Limitatamente agli interventi di cui in premessa con installazione di cantieri stradali che non superino le 48 ore di permanenza, l'istituzione, in tutti i giorni della settimana del:

- Divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli nei tratti di strada di volta in volta effettivamente interessati dai lavori, **con esclusione dei martedì per quanto riguarda le vie ubicate nell'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale.**
- Istituzione, ove necessario, del senso unico alternato a vista nel tratto viario interessato dai lavori di scavo (ai sensi dell'art. 42 comma 3 lett. A del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S).
- Limitazione della velocità a 30 Km/h

La società 2iRetegas e per essa le Ditte appaltatrici dei lavori, è autorizzata all'installazione di cantieri stradali temporanei, nelle strade, vie e piazze del Territorio Comunale interessate dagli interventi, **previa tempestiva e preventiva comunicazione alla Polizia Municipale delle date d'intervento e del soggetto (persona fisica/giuridica e n. cellulare responsabile di cantiere) operante**, nonché di allestire, delimitare e segnalare i cantieri stradali conformemente alle norme previste dal D.Lgs. nr. 285/92 Nuovo Codice delle Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. nr. 495/92.

Potrà essere altresì istituito, sempre per un periodo di tempo che non potrà oltrepassare le quarantotto ore, il restringimento di carreggiata, purchè sia in ogni caso garantita l'ampiezza minima di 3 (tre) metri di corsia per ciascun senso di marcia.

I divieti di sosta, eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere apposti almeno 48 ore prima dell'intervento nelle zone interessate riportandovi gli estremi della presente ordinanza, mentre, durante l'esecuzione dei lavori, qualora lo scambio dei veicoli risulti non agevole, dovrà essere regolato da movieri così come previsti dalle norme del Codice della Strada.

Sarà a carico completo della Ditta appaltatrice quanto segue:

- L'obbligo di installare in prossimità del cantiere il segnale "Lavori" di cui all'art. 31 c. 2 (fig. II.383) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- L'apposizione e la cura diurna e notturna della segnaletica stradale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 in conformità agli schemi segnaletici di cui al D.M. 10/07/2002;
- L'apposizione della segnaletica di divieto di sosta che dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell'apertura cantiere, ai sensi dell'art. 6 c. 4 lettera f) del Codice della Strada;
- L'avvenuta apposizione dovrà essere comunicata per scritto ed allegando alcuni scatti fotografici, contestualmente all'apposizione medesima, al Comando Polizia Municipale al seguente indirizzo mail: pm@comune.cecina.li.it;
- L'oscuramento temporaneo della segnaletica permanente eventualmente in contrasto con i provvedimenti adottati di volta in volta;
- Il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata;
- Interdizione del passaggio pedonale all'interno dell'area interessata dai lavori.



Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.

Norme Generali

1. L'Amministrazione Comunale, comunque, rimane sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni riportati e/o provocati a terzi durante o conseguenti lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza per la mancanza, inefficienza, insufficienza, o inadeguatezza delle necessarie segnalazioni, nonché dell'omesso ripristino del preesistente stato dei luoghi secondo quanto previsto dalle norme.
2. Si avverte altresì che per qualsiasi motivo inerente ad esigenze della viabilità ed ordine pubblico, nonché per altre motivate esigenze di carattere straordinario, la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione Comunale.
3. Copia della presente ordinanza sarà notificata a 2iRetegas al seguente indirizzo mail:
2iretegas@pec.2iretegas.it
4. Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere presentato ricorso:
 - Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034
 - Al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture per vizi inerenti alla natura dei segnali apposti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Ore Armando.



IL COMANDANTE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(isp. Armando Ore)

